

IMPORTAZIONI

a cura Andra Giardini

SOMMARIO

1. DISCLAIMER
 2. COSA SONO
 3. IMPONIBILITA' IVA
 4. VALORE IMPONIBILE
 5. REGISTRAZIONE
 6. BOLLA DOGANALE IMPORT
 7. COME LEGGERE UNA BOLLA DOGANALE IMPORT
 8. COME FARE LE SCRITTURE CONTABILI DI UNA BOLLA IMPORT
- APPENDICE 1. IMPORTAZIONI NON SOGGETTE A IVA
APPENDICE 2. ESEMPLARE 8 DAU (BOLLA DOGANALE IMPORT)

1. DISCLAIMER

I contenuti dell'articolo offerti da **Dr. Giardini Andrea** sono redatti con cura e diligenza, tuttavia si declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni derivanti dai suddetti contenuti. **Dr. Giardini Andrea** non è in alcun caso da considerarsi responsabile della correttezza e/o della legittimità dei suddetti contenuti ai sensi della normativa applicabile (in particolare per norme su diritto d'autore, privacy, ecc.).

I contenuti pubblicati, ad uso esclusivamente informativo, non sono sempre necessariamente esaurienti, completi, precisi e aggiornati.

L'articolo non costituisce infatti un parere di tipo professionale o giuridico. Resta infatti a carico dell'utente la verifica delle informazioni reperite tramite apposita consulenza professionale specializzata (doganalista e/o commercialista), prima della loro applicazione.

Buon lavoro!

2. COSA SONO

Con il termine **importazioni** si intende l'introduzione in Italia di beni originari da Paesi o territori extra UE, che non sono stati già **immessi in libera pratica**¹ in un altro Paese UE.

Sono considerate importazioni **ex art. 67 DPR 633/1972**:

¹ Tale termine identifica i prodotti provenienti da Paesi o territori terzi per i quali siano state adempiute nello Stato membro le formalità d'importazione, nonché riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili in base alla Tariffa Doganale Comune (art. 10, L. 1203/1957). L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria a una merce non comunitaria.

1. ...le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):
 - a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea;
 - b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
 - c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;
 - d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
 - e) *[lettera abrogata]*
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.

Approfondimento

<p>art. 67, 1° co. DPR 633/1972 lett. a)</p>	<p>Operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea,</p> <ul style="list-style-type: none"> - oppure laddove siano destinati all'immissione in deposito IVA (art.50-bis, DL 331/1993) ; - es. L'operatore comunitario che immette in Italia beni in libera pratica cedendoli a un operatore nazionale e designandolo quale debitore dell'IVA all'importazione, deve nominare in Italia un rappresentante fiscale ed emettere fattura nei confronti del cessionario italiano con IVA (Risoluzione 31.3.1999, n. 60/E).
<p>art. 67, 1° co. DPR 633/1972 lett. b)</p>	<p>operazioni di perfezionamento attivo ex art.2, lett. b) Reg. CE 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ex art. 115 del Codice doganale comunitario, le operazioni di perfezionamento attivo riguardano la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, assemblaggio e adattamento ad altre merci, la trasformazione di merci, la ripartizione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a punto, se sono eseguite nel territorio dello Stato. - In materia di dazi doganali, la procedura di perfezionamento attivo è disciplinata dagli artt. 175 e seguenti del DPR 43/1973 e indica il regime con il quale si sottopongono a perfezionamento, senza pagamento di dazi

	<p>doganali, merci importate, a condizione che le stesse siano destinate a essere esportate al di fuori del territorio doganale UE, in tutto o in parte, sotto forma di "prodotti compensatori".</p> <p>Le operazioni di perfezionamento attivo eseguite nel territorio dello Stato italiano costituiscono importazioni soggette a IVA.</p>
art. 67, 1° co. DPR 633/1972 lett. c)	<p>operazioni di ammissione temporanea (o temporanea importazione ex art.137 Codice doganale comunitario), aventi per oggetto beni destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - es. Imbarcazioni da diporto: l'introduzione di un'imbarcazione da diporto straniera in porti italiani per un periodo massimo di un anno non comporta l'applicazione di IVA (Risoluzione 15.3.1994, n. 15).
art. 67, 1° co. DPR 633/1972 lett. d)	<p>operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - si tratta di territori esclusi dalla UE
art. 67, 2° co. DPR 633/1972	<p>operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea (traffico di perfezionamento passivo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - La temporanea esportazione è consentita allorché le merci da esportare siano destinate a ricevere specifici trattamenti, quali la trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche, fisiche od organolettiche diverse da quelle delle merci esportate temporaneamente, ovvero altre lavorazioni, compresi il montaggio, l'assiemeaggio e l'adattamento ad altre merci, o ancora la riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto. L'IVA si applica in tal caso sul valore della lavorazione subita all'estero (art. 69, DPR. 633/1972). <p>e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.</p> <ul style="list-style-type: none"> - possono beneficiare dell'esenzione dai dazi all'importazione qualora le merci comunitarie precedentemente esportate fuori del territorio doganale comunitario siano, entro il termine di tre anni, ivi reintrodotte e immesse in libera pratica (artt. 185-187 Codice doganale). L'esenzione dei dazi all'importazione non è, tuttavia, concessa per le merci esportate fuori del territorio doganale della UE nell'ambito del regime del perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate, nonché per le merci che sono state oggetto di una misura comunitaria che ne impone l'esportazione in Paesi terzi. Ai fini IVA, tali operazioni costituiscono importazioni imponibili, salvo il caso ex art. 68,co. 1, lett. d), DPR 633/1972 (V. Appendice 1)

Altre casistiche

- **Importazione di rottami²** e altri materiali quali carta da macero, gomma, stracci ecc. (art. 74, c. 8 e 9, D.P.R. n. 633/1972): le disposizioni che vengono qui esposte, si applicano anche ad una serie di semilavorati di metalli ferrosi e non ferrosi, individuati da specifiche voci della tariffa doganale vigente al 31.12.2003 e rigorosamente elencati nel citato comma 7 e nel successivo comma 8. Per le cessioni dei beni in questione è prevista l'applicazione del particolare meccanismo di inversione contabile, il così detto **“reverse-charge”**, che consiste in questo:
 1. il venditore emette la fattura senza applicare l'imposta e indicando nel documento che si tratta di una “cessione eseguita ai sensi dell'art. 74, comma 7 del DPR 633/72”,
 2. Il venditore registra normalmente la fattura emessa nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi),
 3. L'acquirente integra la fattura ricevuta completandola con l'indicazione dell' aliquota e della relativa imposta,
 4. L'acquirente registra la fattura, tenendo conto dell'integrazione dei dati, sia nel registro degli acquisti che nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi).
- In caso di importazione dei beni in questione, l'IVA non viene versata dall'importatore in Dogana, come avviene per le normali importazioni, ma viene assolta mediante annotazione della bolla doganale, integrata con i dati relativi all'IVA, sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse.

3. IMPONIBILITA' IVA

Sono soggette ad IVA³ ex **art. 1 DPR 633/1972** le “importazioni da chiunque effettuate”. Se colui che introduce i beni opera nell'esercizio d'impresa, arte o professione, può detrarre l'imposta ex **art. 19 DPR 633/1972** e seguenti, mentre il privato paga l'imposta restandone “inciso”.

Le aliquote IVA applicate all'importazione sono le stesse in vigore per le merci nazionali; l'imposta però non è indicata sulla fattura del venditore estero (ovviamente), ma viene calcolata e pagata in dogana per cui lo Stato la riscuote immediatamente, sulla singola operazione, non periodicamente per masse di atti economici.

L'IVA è quindi dovuta in dogana all'atto dell'introduzione materiale dei beni nel territorio italiano da colui che presenta la “dichiarazione doganale” o dal soggetto per conto del quale viene eseguita l'importazione.

L'IVA è corrisposta per ogni singola operazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa doganale (DPR n. 43/1973, Testo Unico delle Leggi Doganali).

Il pagamento dell'IVA deve essere eseguito dal proprietario della merce o da colui che la detiene al momento del passaggio della linea doganale.

² Precedentemente importazioni non soggette a IVA ex art.68 co. c-bis) DPR 633/1972. Tale comma risulta **abrogato** con validità dal 2/10/2003, ad opera dell'art.35 DL 369/2003.

³ Vi sono altresì operazioni di importazione non soggette all'imposta ex **art.68 DPR 633/1972**. Vedi in **Appendice 1** per una disamina.

A questo riguardo si osserva che le disposizioni in materia doganale consentono a soggetti diversi dal proprietario effettivo delle merci di operare in dogana in nome proprio e per conto del proprietario⁴, posto che tali disposizioni considerano come proprietario delle merci colui che le presenta in dogana o le detiene al momento dell'entrata nel territorio doganale UE o dell'uscita dal territorio stesso.

4. VALORE IMPONIBILE

I valori imponibili ai fini del dazio doganale ed ai fini IVA non coincidono, ma sono correlati tra loro nel modo seguente:

+	valore normale merce franco partenza (FOB)
+	spese di trasporto e assicurazione sino alla frontiera UE
=	base imponibile per il dazio doganale
+	dazio doganale e altri diritti
+	spese fino alla frontiera italiana
+	spese di inoltro al luogo interno di destinazione
=	base imponibile IVA

5. REGISTRAZIONE IMPORTAZIONI

Nel registro IVA acquisti vanno annotate ex **art. 25 DPR 633/1972** le fatture ricevute e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

La registrazione delle bollette doganali di importazione esclude l'obbligo della numerazione e della annotazione nel registro IVA delle fatture dei fornitori esteri; tali documenti vanno invece registrati in contabilità generale seguendo le regole proprie. Per ciascuna fattura il contribuente deve indicare:

- la data di emissione, indicata dal fornitore sulla fattura stessa;
- il numero progressivo attribuito alla fattura all'atto del suo ricevimento (mentre non è richiesto il numero di fattura attribuito dal fornitore);
- l'ammontare imponibile, distinto per aliquota applicabile;
- l'imposta relativa;
- la ragione sociale del fornitore.

I dati vanno riportati come risultano sulla fattura del fornitore senza apportare alcuna correzione nel documento. Eventuali rettifiche potranno essere operate solo ex **art. 26 DPR 633/1972**.

Per le bollette doganali deve essere annotato sul registro l'ammontare imponibile, l'imposta, e invece della indicazione del fornitore, la dogana di emissione, dove sono state

⁴ Si tratta dell'istituto della **rappresentanza doganale**, che può essere **diretta** (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona) o **indiretta** (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

cioè eseguite le operazioni, nonché il modello doganale (IM – Z, IM – A, ecc.). Per le operazioni non imponibili o esenti, deve essere indicato anche il titolo di inapplicabilità dell'imposta e la relativa norma di riferimento, in analogia a quanto già previsto per la fatturazione (**art. 21 DPR 633/1972**) e la relativa registrazione (**art. 23 DPR 633/1972**).

6. BOLLA DOGANALE IMPORT

La bolla (o bolletta) doganale è un documento consistente in una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla **destinazione**⁵ della merce e prodotta all'autorità doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti.

Una volta svincolata la merce e liquidati i diritti, tale dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all'operazione compiuta (IMPORT in questo caso) e munita di numero e data: il documento assume così valore di bolletta doganale e attesta l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l'adempimento delle formalità prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci.

La bolletta, consegnata al proprietario, è il solo documento che comprova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle formalità.

La bolla doganale è denominata **DAU** (Documento Amministrativo Unico, il termine tecnico di bolla doganale), dal momento che il modello è unico per ogni operazione doganale⁶ (import, export, ecc.)

7. COME LEGGERE UNA BOLLA DOGANALE IMPORT

Per l'importazione va conservato l'**Esemplare 8**⁷ del DAU. Questa indicazione si trova in alto a sx della bolla.

Tale documento riporta una serie di dati, iscritti in precise caselle, delle quali le più importanti sono:

⁵ Per destinazione si intende "**destinazione doganale**": Le destinazioni doganali sono:

- vincolo ad un regime doganale, cioè:
 - immissione in libera pratica;
 - transito;
 - deposito doganale;
 - perfezionamento attivo;
 - perfezionamento passivo;
 - trasformazione sotto controllo doganale;
 - ammissione temporanea;
 - esportazione definitiva.
- introduzione in zona franca o deposito franco;
- riesportazione extra UE;
- distruzione sotto controllo doganale;
- abbandono all'Erario.

⁶ Esistono anche altri formulari doganali (es. DAE) ognuno con una sua specifica funzione. A seconda del movimento di merci che è chiamato a legittimare, la bolletta assume qualificazioni diverse.

⁷ Vedi Modello DAU Esemplare 8 in Appendice 2.

CASELLA 1 – DICHIARAZIONE	Tipo di dichiarazione, comparirà IM per l'import
CASELLA 8 – DESTINATARIO	Intestatario del DAU, Speditore/Importatore
CASELLA 12 – ELEMENTI DEL VALORE	Si tratta del Nolo (CE + EXTRACE)
CASELLA 20 – CONDIZIONI DI CONSEGNA	Si tratta degli INCOTERMS 2000, ovvero dei termini di resa della merce (EXW, FOB, ecc.)
CASELLA 22 – MONETA ED IMPORTO TOTALE FATTURATO	Valuta utilizzata nella transazione, espressa in un codice a tre lettere (EUR, USD, GBP, YEN, ecc.)
CASELLA 23 – TASSO DI CAMBIO	Si tratta del cambio doganale , che non coincide con il cambio commerciale fissato dal mercato, ma che viene fissato appositamente dall'Autorità Doganale una volta al mese, per regolare con una certa stabilità le operazioni effettuate. Lo potete trovare a questo link dell'Agenzia delle Dogane
CASELLA 33 – CODICE DELLE MERCI	Si tratta di una delle caselle più importanti, in quanto viene qui espresso il codice di Nomenclatura Combinata delle merci, sulla base della TARIC (Tariffa doganale d'uso integrata). In base al codice possono essere dovuti dazi o altri tributi doganali sulla merce importata. Lo potete trovare a questo link dell'Agenzia delle Dogane
CASELLA 42 – PREZZO DELL'ARTICOLO	Qui viene registrato l'importo della fattura al cambio doganale (vedi sopra)
CASELLA 46 – VALORE STATISTICO	Nel caso dell'import il valore statistico indica la base imponibile per il calcolo delle aliquote di immissione in libera pratica ed immissione in consumo (le componenti del dazio doganale). Valore statistico = prezzo fattura + costi trasporto merce (carico e movimentazione inclusi) + costi assicurazione (fino al confine UE). Questi costi aggiuntivi possono essere ricompresi o meno nel prezzo della fattura, dipende dagli Incoterms o termini di resa utilizzati (vedere casella 20)
CASELLA 47 – CALCOLO DELLE IMPOSIZIONI	In questa casella sono evidenziati i calcoli complessivi di IVA, dazio ed altri tributi doganali. La colonna Tipo indica il codice tributo relativo, mentre le altre rispettivamente la base imponibile, l'aliquota e l'importo. Probabilmente si tratta della casella più importante, dal momento che un calcolo errato delle imposizioni può causare sanzioni fiscali anche pesanti (da 1 a 10 volte l'ammontare della differenza tra i diritti dovuti e quelli calcolati, in caso di differenza maggiore del 5%). I codici più importanti sulla colonna Tipo sono: <ul style="list-style-type: none"> - A00: dazi della TDC (Tariffa Doganale Comune); - 405: IVA relativa alle importazioni; - 406: IVA non pagata sulle importazioni a seguito dichiarazione intento, da detrarre a 405

8. COME FARE LE SCRITTURE CONTABILI DI UNA BOLLA IMPORT

ESEMPIO. Una SRL acquista merce da un fornitore estero, residente cioè in un Paese al di fuori dell'Unione Europea, ad esempio Cina, per € 7.425,00.

L'operazione posta in essere dalla SRL è un'importazione ed è soggetta ad IVA. Nel caso delle importazioni l'IVA viene pagata dall'importatore (la società dell'esempio) in dogana o come di solito accade anticipata per suo conto dallo spedizioniere-trasportatore all'atto dello sdoganamento della merce. L'operazione è comprovata dalla bolla doganale, sulla quale risulta l'IVA pagata dalla società, nonché gli eventuali diritti doganali previsti e pagati anch'essi.

I dati qui riportati sono stati ripresi da una bolla vera.

1. Registrazione bolla doganale

D		A		Note
		DOGANA	10.307,17	Sulla bolla doganale al campo 47 Calcolo delle imposizioni , Sotto Tipo cod. 405 prendere il valore Base Imponibile (è uguale a: valore del campo 42 + noloCE + noloextraCE + dazi) per tutti i singoli della bolla. Inoltre, se non c'è dichiarazione intento (si vede da codice 406 che riporta con segno meno tutti i valori del cod. 405), sotto Tipo cod. 405 prendere il valore Importo per tutti i singoli della bolla
MERCI C/ACQUISTI EXTRA UE	7.425,00			Sulla bolla doganale è il valore al campo 42 per tutti i singoli della bolla
DAZI DOGANALI	164,31			Sulla bolla doganale al campo 47 Calcolo delle imposizioni . Sotto Tipo cod. A00 prendere il valore Importo per tutti i singoli della bolla.
NOLO	1.000,00			Sulla bolla dog.le campo 12 elementi del valore (si tratta del nolo CE+extra CE, uguale a + campo 46 - campo 45 - campo 42)
IVA EXTRA UE	1.717,86			Sulla bolla doganale al campo 47 Calcolo delle imposizioni . Sotto Tipo cod. 405 prendere il valore Importo per tutti i singoli della bolla

2. Giroconti

D		A		Note
DOGANA	10.307,17			chiusura del conto fittizio "Dogana"
		MERCI C/ACQUISTI EXTRA UE	7.425,00	
		SPESE DA RIMBORSARE	2.882,17	apertura del conto "Spese da rimborsare", uguale alla somma Dazi doganali+Nolo+IVA

3. Registrazione fattura spedizioniere doganale per diritti anticipati in nome e per conto

D		A		Note
		SPEDIZIONIER E	2.883,98	
SPESE DA RIMBORSARE	2.882,17			IVA ESCLUSO EX ART.15 DPR 633/1972
SPESE BOLLO ⁸	1,81			IVA ESCLUSO EX ART.15 DPR 633/1972

4. Registrazione fattura spedizioniere doganale per operazione doganale e trasporto

D		A		Note
		SPEDIZIONIERE	544,10	
OPERAZIONI DOGANALI IMPORT	150,00			N.I. EX ART.9 DPR 633/1972
SPESE DIRITTI DOGANALI ANTICIPATI 0,5% ⁹	14,41			IMPONIBILE IVA 20%
SPESE TRASPORTO	300,00			IMPONIBILE IVA 20%
STAMPATI E POSTALI	12,50			IMPONIBILE IVA 20%
IVA CREDITO (SU TRASP., STAMPATI E DIRITTI ANTIC.)	65,38			IVA 20%
SPESE BOLLO	1,81			IVA ESCLUSO EX ART.15 DPR 633/1972

⁸ Sempre per importi maggiori di € 77,47.

⁹ Spesso gli spedizionieri doganali addebitano una piccola percentuale come "compenso" per aver anticipato in Dogana dazi ed IVA.

5.Registrazione fattura fornitore estero

D		A		Note
MERCI C/ACQUISTI EXTRA UE	7.425,00	DEBITI V/FORNITORI EXTRA UE	7.425,00	da registrare solo sul libro giornale, e non anche sul registro IVA acquisti

6. Pagamenti

D		A		Note
SPEDIZIONIERE	2.883,98	BANCA C/C	2.883,98	spedizioniere per diritti
SPEDIZIONIERE	544,10	BANCA C/C	544,10	spedizioniere per operazione doganale
DEBITI V/FORNITORI EXTRA UE	7.425,00	BANCA C/C	7.425,00	fornitore estero

7. Pagamenti se la valuta della fattura è diversa dall'Euro

Se l'importo è in valuta estera esso deve essere convertito in Euro, nel modo seguente:

- conversione al cambio del **giorno di sostenimento della spesa**;
- oppure conversione al cambio del **giorno antecedente più vicino** (mancando il giorno di sostenimento della spesa)

Il giorno del sostenimento della spesa è il **giorno in cui sorge l'obbligo** della controprestazione, cioè **del pagamento** a seguito della fornitura estera, e può variare sulla base delle clausole contrattuali.

Ovviamente questo avrà delle ripercussioni contabili, generando utili o perdite su cambi; così, nel caso del nostro esempio, se avessimo avuto valore 7.425,00 \$, avremmo in teoria potuto avere:

Perdite su cambi

D		A		Note
		BANCA C/C	7.600,00	fornitore estero
DEBITI V/FORNITORI EXTRA UE	7.425,00			
PERDITE SU CAMBI	175,00			

Oppure Utili su cambi

D		A		Note
DEBITI V/FORNITORI EXTRA UE	7.425,00			fornitore estero
		BANCA C/C	7.250,00	
		UTILI SU CAMBI	175,00	

APPENDICE 1. IMPORTAZIONI NON SOGGETTE A IVA

Non sono soggette a IVA (**art. 68, D.P.R. n. 633/1972**):

- a) le importazioni dei beni indicati nel primo comma, lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;
- b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
- c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
- c-bis) *[lettera abrogata];*
- d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
- e) *[lettera abrogata];*
- f) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l), dell'art. 2.
- g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.

Approfondimento

art. 68, DPR 633/1972 lett. a) Importazioni di beni effettuate dagli esportatori abituali - Le importazioni di beni effettuate dai c.d. esportatori abituali non sono assoggettate a IVA.

Le importazioni in oggetto sono escluse dal pagamento dell'IVA nei limiti del plafond, ossia dell'ammontare delle cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie non imponibili e operazioni assimilate annotate nel registro delle fatture emesse nell'anno solare precedente (c.d. plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (c.d. plafond mobile) a quello di effettuazione degli acquisti senza applicazione dell'IVA.

Prima dell'effettuazione dell'importazione, l'esportatore abituale **deve presentare** in dogana la dichiarazione d'intento da cui risulta la volontà dell'esportatore di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti (anche intracomunitari) e importazioni senza applicazione dell'imposta (ris. 27.7.1985, n. 355235).

Importazioni di navi e aeromobili - Non sono soggette a IVA, perché oggettivamente non imponibili (art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972), le importazioni di:

- navi destinate all'esercizio di attività commerciale o della pesca o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare,

ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto;

- navi e aeromobili, compresi i satelliti, destinati a organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica;
- aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
- apparati motori (e loro componenti e parti di ricambio) delle navi e degli aeromobili di cui sopra, nonché beni destinati a loro dotazione di bordo e forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento.

art. 68, DPR 633/1972 lett. b) Importazioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati le cui cessioni, in Italia, sono considerate escluse da IVA (art. 2, c. 3, lett. d, DPR 633/1972).

art. 68, DPR 633/1972 lett. c) Importazioni di beni non soggetti a IVA

- le importazioni definitive di beni la cui cessione in Italia è esente da IVA (art. 10, DPR 633/1972);

Esclusione da IVA per le importazioni di oro da investimento

Per le importazioni di oro da investimento (art. 10, c. 1, n. 11, DPR 633/1972), l'esclusione da IVA si applica a condizione che i requisiti ivi indicati siano attestati, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'importazione (**Circolare 17.2.2000, n. 24/D**).

- le importazioni di beni la cui cessione nello Stato è agevolata in virtù di trattati e accordi internazionali e le importazioni effettuate da sedi diplomatiche e consolari, organismi militari, organizzazioni internazionali e dall'istituto universitario europeo (art. 72, DPR 633/1972);

art. 68, DPR 633/1972 lett. d) Reintroduzione di beni esportati definitivamente - Non è soggetta a IVA la reintroduzione in Italia di beni esportati definitivamente, a condizione che:

- la reintroduzione sia effettuata dallo stesso soggetto che li aveva in precedenza esportati;
- i beni reintrodotti siano "tal quali" a quelli precedentemente esportati (ad esempio beni difettosi rifiutati dal destinatario); merci che, nel quadro del perfezionamento attivo e della trasformazione sotto controllo doganale, non hanno subito alcuna operazione di perfezionamento o di trasformazione (art. 84, c. 3, Codice doganale comunitario);
- all'atto della reintroduzione, ricorrano le condizioni per la franchigia doganale.

art. 68, DPR 633/1972 lett. f) Importazioni di beni donati a enti pubblici e similari - Non sono soggette a IVA:

- le importazioni di beni donati a enti pubblici;
- le importazioni di beni donati ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca

scientifica;

- le importazioni di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 996/1970.
- pubblicazioni estere effettuate da biblioteche universitarie (art. 3, c. 7, DL n. 90/1990)

art. 68, DPR 633/1972 lett. g) Importazioni di beni indicati nell'art. 2, co. 3, lett. 1), DPR 633/1972 - si tratta dei beni indicati ai nn. 3) e 15) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972 (paste alimentari, biscotto di mare, latte fresco ecc.).

art. 68, DPR 633/1972 lett. g-bis) Restano fermi i comportamenti assunti dai contribuenti in conformità alla direttiva 2003/92/CE anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 294 del 2005¹⁰ (art.2 del D.Lgs)

Altre casistiche

- Sono esenti dall'IVA le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna (**Circolare 3.1.2001, n. 1/E, in art. 10 co.27-sexies DPR 633/1972**);
- l'importazione di opere d'arte provenienti dall'estero, frutto di una donazione a un museo italiano gestito da una fondazione senza scopo di lucro, non è soggetta a IVA, trattandosi di fondazione avente esclusivamente finalità di educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica (**Risoluzione 19.2.2002, n. 50/E**);
- non sono soggetti a IVA gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori¹¹ portano con sé nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di importazioni che per loro natura e quantità siano prive di ogni carattere commerciale, cioè che presentano carattere occasionale e riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare del viaggiatore o destinate a essere regalate (**Circolare 5.5.2004, n. 22/D**);
- i prodotti c.d. audiovisivi (ad es. radio, televisori, videoregistratori, computer, personal computer ed altro) facenti parte dei beni personali oggetto del trasferimento del viaggiatore, non sono soggetti ad IVA se gli stessi rispettano i requisiti di conformità richiesti recando la marcatura CE apposta sul prodotto o sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia (**Circolare 5.5.2004, n. 22/D**).

¹⁰ "Modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto".

¹¹ Vedi art. 236, regolamento CEE 2.7.1993, n. 2454/93

APPENDICE 2. ESEMPLARE 8 DAU (BOLLA DOGANALE IMPORT)

COMUNITÀ EUROPEA					ALLEGATO 31		A UFFICIO DI DESTINAZIONE			
Esemplare per il destinatario	8	2 Speditore / Esportatore		N.		1 DICHIARAZIONE				
		3 Formulari		4 Dist di carico						
		5 Articoli		6 Totale dei colli		7 Numero di riferimento				
		8 Destinatario					9 Responsabile finanziario			
		10 Paese ultima proven.		11 Paese transaz/ prodiz.		12 Elementi del valore		13 P. A. C.		
		14 Dichiarante / Rappresentante					15 Paese di spedizione / esportazione		17 Cod. P. destinaz.	
							16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione	
		18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza			19 Ctr.		20 Condizioni di consegna			
		21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera					22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio	
		25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di carico		28 Dati finanziari e bancari		
8	29 Ufficio di entrata		30 Localizzazione delle merci							
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri – N. contenitori – Quantità e natura					32 Artic. N.		33 Codice delle merci		
						34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze
						37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti
						40 Dichiarazione sommaria / Documento precedente				
						41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Cod. MV
44 Menzioni speciali / Documenti presentati / Certificati ed autorizzazioni						Codice MS		45 Aggiustamento		
						46 Valore statistico				
47 Calcolo delle imposte	Tipo		Base imponibile		Aliquota		Importo		MP	
	Totale:					48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito		
					B DATI CONTABILI					
					50 Obbligato principale			Firma:		
					C UFFICIO DI PARTENZA					
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)	rappresentato da									
	Luogo e data:									
52 Garanzia non valida per					Codice					
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE					53 Ufficio di destinazione (e paese)					
					54 Luogo e data:					
					Firma e nome del dichiarante/rappresentante:					

Andrea Giardini
30 Ottobre 2009